



Isole Egadi

# **COMUNE DI FAVIGNANA**

- Libero Consorzio Comunale Trapani- già Provincia Regionale di Trapani -

\* \* \*

**ORIGINALE**

**Registro Generale n.**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**N. 33 DEL 17-12-2021**

**Ufficio: 5^ SETTORE - CULTURA, SPORT, TURISMO, SPETTACOLO E  
MANIFESTAZIONI**

**Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
PUBBLICA AL FINE DI ARGINARE IL CONTAGIO DA COVID-19 NEL  
TERRITORIO COMUNALE**

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di dicembre, il Sindaco Forgiione Francesco

**Viste:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2021 con la quale è stato dichiarato, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza derivante dal rischio sanitario connesso alla diffusione del virus denominato Covid-19, nonché le relative proroghe;
- il Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 di proroga al 31/12/2021, dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19;
- il Decreto Legge n. 2/2021 e il DCPM 14 gennaio 2021 che prevedono l'istituzione di una cosiddetta area "bianca", nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di "tipo 1" avente un livello di rischio "basso" dei contagi, e le aree gialle, arancioni e rosse le cui attività si svolgono secondo specifici protocolli;

**Visti:**

- il DPCM del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- il DPCM del 7 settembre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020,*

- n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
- il D.L. 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
  - il DPCM del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
  - il DPCM del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
  - il DPCM del 24 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
  - l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 ottobre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID" con la quale le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021;
  - il DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
  - il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

**Preso atto** della riunione in Prefettura di Trapani del 16 dicembre per discutere della situazione epidemiologica da Covid-19 in provincia;

**Ravvisato** che, al fine di scongiurare l'aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio comunale nell'attuale, delicata, fase del fenomeno epidemiologico registrato sul territorio nazionale e regionale, occorre disporre al fine di impedire l'insorgere di situazioni di assembramento e/o affollamento di difficile controllo e sorveglianza;

**Rilevato** che la curva dei contagi nella provincia di Trapani e in particolare nel comune di Favignana è molto preoccupante e che tale fatto è certamente ascrivibile a comportamenti imprudenti e non rispettosi delle regole di distanziamento sociale;

**Tenuto conto** che:

- l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica Covid 19, ancora in atto, è resa incerta dalla diffusione delle varianti del virus, sicché occorre prevenire situazioni incontrollate di assembramento interpersonale, le quali avvengono sistematicamente nelle ore serali e notturne negli spazi pubblici ivi compresi quelli concessi e di pertinenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

**Considerato, pertanto che:**

- è indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono compromettere a rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico anche in ragione della menzionata situazione epidemiologica;
- è pertanto necessario definire specifiche misure in tal senso, volte in particolare a prevenire o limitare i fenomeni assembramento nonché le violazioni alle regole di distanziamento sociale;

**Tenuto conto** che l'organizzazione di spettacoli ed eventi in genere sono oggettivamente di difficilissimo controllo e verifica del rispetto delle distanze e delle norme di prevenzione da Covid 19 e possono essere potenziali focolai di contagio da Covid 19;

**Tenuto conto** inoltre che:

- l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni

in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

- il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

**Ritenuto** che sia pertanto necessario adottare l'odierno provvedimento, il quale tende ad arginare le possibili e concrete situazioni di rischio sopra descritte e a prevenire e contrastare tutte quelle condotte che costituiscono pregiudizio della salute umana;

**Considerato**, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

**Visto** il D.L. 23 luglio 2021 n. 105 e, in modo specifico, gli articoli 2 e 4, comma 1, lett. a);

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

**Visto** l'art. 32 della Legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Per le ragioni espresse in premessa:

### **ORDINA**

fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale:

a decorrere dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e fino al 06 gennaio 2022 fatto salvo il potere dell'Organo adottante di utilizzare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente:

- **la chiusura dei centri sociali comunali;**
- **il divieto di aggregazione, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, i giardini/parchi comunali;**
- **il divieto nei luoghi pubblici sia all'aperto che al chiuso di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento incontrollati;**
- **come da Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 101 del 01/12/2021 vige l'obbligo di "indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico";**

### **AVVERTE**

Che ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto integri ipotesi di reato, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 (quattrocento/00) ad € 1000,00 (mille/00) ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

### **DEMANDA**

Agli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica di fare rispettare la presente ordinanza;

Agli uffici comunali la pubblicazione all'albo pretorio comunale on line per 15 gg e in modo permanente nella sezione estratti;

Agli Uffici comunali la massima diffusione della presente ordinanza alla Cittadinanza tramite la pubblicazione sul sito istituzionale e per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia comunicata agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio.

### **INFORMA**

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Arch Salvatore Guastella;

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento presso il Suap;

informa, inoltre

– che contro il presente provvedimento può essere proposto:

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Tar Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

e dispone

– che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;

b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;

c) sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale;

d) sia trasmessa ai comandi della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;

e) sia comunicata al Prefetto di Trapani.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco  
Forgione Francesco